



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Reg. del 08/05/2017	OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMPONENTI TASI ANNO 2017.
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2017 il giorno 8 del mese di MAGGIO alle ore 09:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1^o convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	Si	
CASILLI Daniele		Si
FINA Michele Arcangelo	Si	
IANNE Gaetano		Si
LEUZZI Cosimo		Si
MARINACI Vincenzo	Si	
MOGAVERO Salvatore	Si	
QUARANTA Paolo	Si	
ROSATO Antonio		Si
RUGGERI Alessandro	Si	
TONDO Giuseppe	Si	

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 4

E' presente l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore

F.to Dr. Antonio PERRONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

F.to Dr. Antonio PERRONE

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'imposta unica municipale (IUC), con decorrenza 01/01/2014, basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

La IUC è composta da:

- **IMU** (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali;
- **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- Commi da 639 a 640 istituzione IUC
- Commi da 641 a 668 TARI
- Commi da 669 a 681 TASI
- Commi da 682 a 705 Disciplina generale componenti TARI e TASI

VISTI, in particolare, i seguenti commi 669/671/672/676/677/678/681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono:

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - innalzare di un ulteriore 0,8 per mille l'aliquota massima del 2,5 per mille, come previsto dal D.L. 6.3.2014 n. 16, finalizzando però tale innalzamento alla previsione di riduzioni per la prima casa;
 - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n.214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge

n.147/2013,l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l' IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;ì

PRESO ATTO che il regolamento per la TASI veniva approvato dal C.C. con deliberazione n. 23 nella seduta del 06.10.2014 ;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2016 è fissata al 30.04.2016 così come stabilito dal Ministero dell'Interno con decreto del 1.03.2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATA la delibera di consiglio n. 16 del 29.7.2015 con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015 determinando l' aliquota del 2,5 per mille

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati costruiti e desinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.6.2016;

DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

SENTITI gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di seduta;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 7
 - Consiglieri votanti n. 7
 - Favorevoli n. 7
 - Astenuti n. 0
 - Contrari n. 0
- espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;

2) DI DETERMINARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016;

3) DI DELEGARE il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. 1), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall'art.10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013.

4. DI DARE ATTO che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

= = = = =

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 7
 - Consiglieri votanti n. 7
 - Favorevoli n. 7
 - Astenuti n. 0
 - Contrari n. 0
- espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 420 del Reg.).

Data 11/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
